

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere Relatore
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario
dott.ssa Alessandra Sanguigni	Referendario

nell'adunanza del 17 ottobre 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con

le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 4801 del 25 settembre 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Arzago d'Adda (Bg) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 31 del 12 ottobre 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Arzago d'Adda (Bg);

Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Arzago d'Adda (BG), con nota n. 4801 del 25 settembre 2007, chiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, il parere sulla possibilità e legittimità della stabilizzazione, al compimento dei tre anni di lavoro a tempo determinato, di una unità operativa part-time, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 558 correlato con il comma 562 della legge n. 296 del 2006.

Nella richiesta, vengono fornite altresì delle informazioni che si ritengono utili per l'esame del quesito e la conseguente determinazione:

- trattasi di assunzione a tempo determinato anteriore al 29.9.2006;

- negli anni 2004-2005-2006 non si è verificata alcuna cessazione di personale a tempo indeterminato;
- negli anni 2003-2004-2005, il Comune ha realizzato un avanzo di amministrazione;
- le spese del personale nel 2004, comprensive di quelle relative ad un CO.CO.CO e di un responsabile assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL, consentono di includere nell'anno 2007 la citata spesa riferita all'unità a tempo determinato e part-time, da stabilizzare.

CONSIDERATO

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, ovvero se sussistono tutte le condizioni previste, dal punto di vista soggettivo e oggettivo. Va pertanto osservato che:

- la richiesta proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire nel caso di specie dal Sindaco;
- non risulta che la materia trattata interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con altro giudizio civile o amministrativo in corso;
- la richiesta ha carattere generale, in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di

concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica e rientra nella materia della contabilità pubblica, in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione con deliberazione n. 5/pareri/2006 del 21 giugno 2006, poichè attiene alle modalità per addivenire al già citato rispetto degli equilibri ed alla formazione del bilancio preventivo dell'ente.

Ne consegue che la richiesta è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

RITENUTO

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha dettato una nuova ed analitica disciplina in ordine agli obblighi che i Comuni debbono osservare al fine di concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che l'Italia è tenuta ad osservare nel suo complesso, ai sensi dell'art. 104 del trattato di Maastricht.

In relazione alle spese di personale, in particolare, ha dettato una disciplina differenziata per i Comuni, superiori a 5000 abitanti e quindi sottoposti al patto di stabilità interno, ed i Comuni inferiori, non soggetti alle regole del patto.

Per questi ultimi è previsto che le spese di personale debbono essere contenute in relazione a quanto speso nell'anno 2004 e non possono procedere a nuove assunzioni di personale se non entro limiti ristretti e correlati a precedenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ¹.

¹ “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli

Con questa disciplina il legislatore ha inteso pertanto individuare meccanismi di contenimento della spesa di personale e porre limiti, che per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, come Arzago d'Adda, risultano precisi, predeterminati e vincolativi, senza la previsione di alcuna deroga.

Il Sindaco, nel dettagliare la situazione del Comune e dell'unità operativa a tempo determinato in parola, si richiama al comma 558 dell'art. 1 della citata legge finanziaria, là dove tratta della stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni. Il richiamo, però, non sembra coerente con il caso in esame, in quanto il comma 558 si riferisce agli "enti di cui al comma 557", ovvero a quelli sottoposti al patto di stabilità interno, e la correlazione che il successivo comma 562 fa con il citato 558 va letta limitatamente alla possibilità di stabilizzare personale già in servizio a tempo determinato, fermo restando però l'integrale e rigoroso rispetto del limite posto dal legislatore della corrispondente cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già intervenuta nel 2006.

P.Q.M.

Nelle considerazioni su esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Cons. Giorgio Cancellieri)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558" (art. 1, comma 562)

Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2007

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)